

**TRIBUNALE DI CATANIA**  
**SEZIONE VI CIVILE**

Il G.E.,

letti gli atti della procedura esecutiva n. 3623/2022 RG. Es. promossa da [REDACTED] [REDACTED] nei confronti del COMUNE DI RANDAZZO e sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 24 novembre 2022;

rilevato che alla richiamata udienza entrambe le parti hanno aderito all'eccezione di incompetenza territoriale sollevata d'ufficio da questo Giudice alla prima udienza tenutasi in data 17 novembre 2022;

**OSSERVA CHE**

l'art. 26-bis c.p.c., nella versione introdotta dalla Legge 26 novembre 2021 n. 206, applicabile alla presente procedura in quanto il pignoramento è stato notificato in data successiva al 22 giugno 2022, stabilisce che *“Quando il debitore è una delle pubbliche amministrazioni indicate dall'articolo 413, quinto comma, per l'espropriazione forzata di crediti è competente, salvo quanto disposto dalle leggi speciali, il giudice del luogo dove ha sede l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto il creditore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede. Fuori dei casi di cui al primo comma, per l'espropriazione forzata di crediti è competente il giudice del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede.”*

Come già nella versione originaria dell'articolo, il criterio di cui al primo comma trova applicazione nei casi in cui debitore sia *“una delle pubbliche amministrazioni indicate dall'articolo 413 quinto comma”*; la giurisprudenza formatasi sotto il vigore della previgente formulazione dell'art. 26 bis c.p.c. (Cass. Civ. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 8172 del 04/04/2018) riteneva che *“In tema di foro relativo all'espropriazione forzata di crediti, il rinvio che l'art. 26 bis, comma 1, c.p.c. fa all'art. 413, comma 5, dello stesso codice non concerne l'oggetto del credito per cui le P.A. sono debentrici (rapporti di lavoro alle loro dipendenze), bensì solo la qualità di esse e, dunque, la norma che a quegli effetti identifica tali Pubbliche Amministrazioni, che è l'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001.”* La tecnica normativa in esame consente dunque di individuare senza margini di errore la nozione di “pubbliche amministrazioni” rilevante ai fini dell'ambito applicativo dell'art. 26-bis c.p.c. nella corrispondente nozione che la legge prevede proprio in materia di rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, contenuta nell'art. 1 comma 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (c.d. Testo



Unico sul Pubblico Impiego, c.d. TUPI). Tale disposizione contempla una nozione molto ampia di P.A. in quanto statuisce che *“Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. [...]”*

Date queste premesse e aderendo alla interpretazione sopra richiamata già formatasi sotto il vigore della precedente disciplina, anche i Comuni rientrano dunque nella nozione rilevante – ai fini che ci occupano – di pubbliche amministrazioni. Si può evidenziare, altresì, che qualunque interpretazione restrittiva del concetto di “pubbliche amministrazioni”, che sia volta ad escludere i Comuni dall’ambito applicativo del nuovo art. 26-bis comma 1 c.p.c., oltre che essere contraria alla lettera della legge, creerebbe un evidente vuoto normativo; è noto che una parte della dottrina (che qui non è possibile citare stante il divieto di cui all’art. 118 disp. att. c.p.c.) ha ritenuto che l’assorbimento della competenza in funzione delle sedi delle Avvocature Distrettuali dello Stato mal si attaglierebbe a tutte quelle P.A. che non si avvalgono istituzionalmente della difesa tecnica dell’Avvocatura dello Stato e che dunque la norma dovrebbe interpretarsi restrittivamente, essendo applicabile alle sole Amministrazioni patrocinate dall’Avvocatura dello Stato; detta interpretazione, come detto, non appare convincente, stante il chiaro tenore letterale della norma e l’evidente vuoto disciplina che l’accoglimento della stessa comporterebbe, come sottolineato da altri autori le cui conclusioni sono condivise da questo Giudice. Non sarebbe, infatti, possibile ricavare in via interpretativa il criterio di competenza per le Pubbliche Amministrazione diverse da quelle che si avvalgono del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato.

Nella fattispecie che ci occupa il creditore procedente, in base a quanto si ricava dagli atti di causa, risiede nel Comune di Malfa, che rientra nel circondario del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto. E poiché tale circoscrizione fa capo al Distretto dell’Avvocatura dello Stato di Messina, la competenza territoriale spetta al Tribunale di Messina.



Quanto alle spese della presente fase, data “*l’assoluta novità della questione trattata*” e l’assenza di precedenti editi sul punto, sussistono giusti motivi per la compensazione, ai sensi dell’art. 92 comma 2 c.p.c.;

visto l’art. 26 bis c.p.c.

P.Q.M.

DICHIARA

l’incompetenza territoriale del Tribunale di Catania in favore del Tribunale di Messina;

FISSA

termine perentorio di tre mesi dalla comunicazione della presente ordinanza per riassumere il giudizio innanzi al Tribunale indicato come competente.

Spese compensate.

Dà mandato alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Catania, 29/11/2022

Il Giudice

Laura Messina

*Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del Dott. Dario Albergò, Magistrato Ordinario in Tirocinio (D.M. 02.03.2021).*

